



Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n. 7//2007

Torino, 27 Marzo 2007

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

Cara/o Collega

in relazione all'annosa vicenda legata al risarcimento del periodo di specializzazione si sono concretizzati nuovi sviluppi di tipo giurisprudenziale.

Crediamo di fare cosa gradita a tutti gli interessati inviando quanto la FIMMG nazionale ha pubblicato sul sito.

Come i Colleghi interessati potranno constatare la FIMMG fornisce chiarimenti su tali novità.

Alleghiamo pertanto l'articolo della FIMMG nazionale.

Cari saluti.

La Segreteria provinciale  
FIMMG Torino

Facendo seguito a quanto abbiamo già scritto in data 14 Marzo, invitiamo nuovamente i colleghi a non farsi troppe illusioni relativamente alla possibilità di recupero delle somme dovute ai medici che si sono specializzati nel periodo che va dal 1983 al 1991.

Al momento attuale di veramente certo, nonostante la recente sentenza del Tribunale di Roma, esiste solo la quota che il medico dovrebbe pagare in anticipo per farsi seguire da alcuni organismi più o meno noti che si prefiggono di tutelare gli interessi di tutti i medici specializzandi aventi diritto al rimborso. E, badate bene, quando si parla di medici specializzandi "aventi diritto al rimborso", si intendono soltanto quelli, nonostante si chieda a tutti di aderire; il fatto è che "quelli" sono purtroppo veramente pochi e con altrettanto poche garanzie di vedere soddisfatte le proprie aspettative.

Come ormai sapete, il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato al risarcimento in favore di 750 medici specializzati che, tra il 1983 e il 1991, non avevano percepito alcuna remunerazione per l'attività di formazione svolta e avevano proposto all'epoca regolare atto di citazione; erano, in altri termini, andati in causa contro lo Stato, che non aveva ottemperato a quanto disposto dalle sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea V Sezione del 25.02.99 nel procedimento C 131/97 e IV Sezione del 03.10.2000 nel procedimento C 371/97.

Ed è ovvio che la sentenza sia valida SOLO nei confronti di quei 750 medici, perchè chi non ha proposto atto di citazione non può attendersi alcun risarcimento da parte di nessuno ...

Chiarito questo (che non è un particolare da poco), da informazioni informalmente assunte sembrerebbe comunque che la sentenza del Tribunale di Roma verrà appellata, per cui anche per questi 750 medici non esiste al momento attuale alcuna sicurezza al risarcimento.

Ma due parole vanno comunque spese a riguardo di tale sentenza, che in questi giorni ha ingenerato molte speranze ed anche troppe facili illusioni tra gli aventi diritto; a leggerla bene, infatti, le cose appaiono assai più complicate di quanto si possa pensare.

Stando infatti al Tribunale di Roma, tre parrebbero essere i requisiti che devono essere soddisfatti per aver titolo ad un eventuale risarcimento e

cioè:

- ✍ ✍ il fatto di essersi specializzato tra il 1983 ed il 1991 (chi ha frequentato i corsi, ma non ha conseguito il diploma, non ha alcun diritto);
- ✍ ✍ il fatto di aver frequentato il corso di specialità a tempo pieno;
- ✍ ✍ il fatto di essere in grado di dimostrare, per esempio attraverso la prova della dichiarazioni dei redditi, che per tutto il periodo del corso di specialità non ha ottenuto remunerazioni per alcun tipo di attività (per esempio attività di sostituzione medica, anche se prestata occasionalmente).

Coloro che saranno in grado di dimostrare di essere in possesso di tali requisiti,

potranno sperare, qualora la decisione non venga ribalta in Appello e/o in Cassazione, di ottenere il recupero delle somme a suo tempo non corrisposte (abbiamo scritto "sperare"); ma esistono altri ostacoli sul loro percorso (come per esempio un intervento del Consiglio di Stato od eventuali Leggi "ad hoc", varate in extremis dal Parlamento, per scongiurare un'ulteriore emorragia dalle depauperate casse dello Stato).

Rimaniamo, pertanto, sempre della stessa idea e ribadiamo una volta di più quanto già scritto qualche giorno fa: continua ad essere valida l'indicazione data dalla FIMMG fin dall'inizio della vicenda di interrompere i tempi di prescrizione, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Rettore dell'Università degli Studi presso la quale ci si è specializzati (vedi l'allegato alla precedente comunicazione).

Chi ha già mandato la raccomandata non deve fare null'altro, a meno che l'invio non sia avvenuto da più di 5 anni, poichè in questo caso va rimandata per rinnovare l'interruzione dei tempi di prescrizione che è, appunto, quinquennale.

Federico Torregiani

---

In allegato il fac simile della domanda

Raccomandata R/R

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Piazza Colonna, 370  
00186 Roma

Al Rettore della Università degli Studi di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_

alla Via \_\_\_\_\_

#### PREMESSO

- che nel periodo \_\_\_\_\_ il sottoscritto ha frequentato presso l'Università di \_\_\_\_\_ il corso di specializzazione medica in \_\_\_\_\_;
- che ha portato a termine regolarmente il corso ed ha conseguito il relativo diploma di specializzazione in data \_\_\_\_\_;
- che il periodo di specializzazione non è stato allo scrivente, in alcun modo remunerato a causa della mancata attuazione nei termini della Direttiva CEE n. 76 del 26 gennaio 1982.

Tanto premesso

#### INVITA E DIFFIDA

le amministrazioni in indirizzo, in solido o chi di ragione, a volere provvedere, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, che ha valore di costituzione in mora ad ogni effetto di legge, all'adeguata remunerazione in favore dello scrivente del periodo di specializzazione come in premessa specificato, in ottemperanza a quanto disposto dalle sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea V Sezione del 25.02.99 nel procedimento C 131/97 e IV Sezione del 03.10.2000 nel procedimento C 371/97.

Valga la presente ai fini interrottivi della prescrizione.

Con espressa avvertenza che, decorso inutilmente il termine come sopra assegnato, sarà adito il competente magistrato onde ottenere giudizialmente la giusta somma dovuta.

Distinti saluti.